



Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

E DEI RAPPORTI DI LAVORO

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

E

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

Visto l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che "Oltre a



quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”;

Visto l'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che *“Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.”;*

Visto l'articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che *“Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL;

Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL;

Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante *“i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3”;*

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante la *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.”*, il quale prevede che *“Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.”;*



Decretano:

Art. 1.

1. Le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, sono riportate nell'allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

2. Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento.

3. Con successivi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, si provvede alla revisione dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 NOV. 2012

Direzione Generale delle
Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Umberto Mastropietro

Dipartimento della Sanità
Pubblica e dell'Innovazione

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Ruocco

Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio



Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	€ 332,00	€ 247,00
Ascensori e montacarichi da cantiere	€ 332,00	€ 247,00
Carri raccogli frutta	€ 257,00	€ 152,00
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	€ 307,00	€ 215,00
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	€ 332,00	€ 247,00
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	€ 307,00	€ 215,00
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	€ 332,00	€ 247,00
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (¹)	€ 307,00	€ 215,00



Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	€ 256,00	€ 152,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 328,00	€ 208,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 366,00	€ 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 437,00	€ 311,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	€ 282,00	€ 184,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 366,00	€ 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 391,00	€ 287,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 475,00	€ 358,00
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)	€ 282,00	€ 184,00
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento)	€ 307,00	€ 215,00
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento)	€ 332,00	€ 247,00
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	€ 223,00	€ 175,00
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	€ 249,00	€ 207,00
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	€ 274,00	€ 239,00
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori)	€ 134,00	€ 142,00
Argani e paranchi	€ 206,00	€ 120,00
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	€ 257,00	€ 152,00
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	€ 282,00	€ 184,00
Gru a ponte fino a 1.000 kg	€ 282,00	€ 184,00
Gru a ponte fino a 10 t	€ 307,00	€ 215,00
Gru a ponte oltre 10 t	€ 332,00	€ 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	€ 332,00	€ 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	€ 383,00	€ 310,00
Gru a cavalletto	€ 358,00	€ 278,00
Gru a torre	€ 358,00	€ 278,00
Gru a cavalletto per edilizia	€ 257,00	€ 152,00
Gru derrik	€ 408,00	€ 342,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	€ 307,00	€ 215,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	€ 358,00	€ 278,00
Autogru e simili fino a 10 t	€ 307,00	€ 215,00
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	€ 358,00	€ 278,00
Autogru e simili oltre 50 t	€ 408,00	€ 342,00
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	€ 408,00	€ 342,00



Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(²)	(³)	(⁴)	(⁵)
	Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) (⁶)			
fino a 1000	€ 206,00	€ 220,00	€ 120,00	€ 120,00
oltre 1000 fino a 8000	€ 206,00	€ 220,00	€ 120,00	€ 152,00
oltre 8000 fino a 27000	€ 231,00	€ 240,00	€ 152,00	€ 184,00
oltre 27000 fino a 125000	€ 246,00	€ 282,00	€ 152,00	€ 215,00
oltre 125000 fino a 343000	€ 294,00	€ 382,00	€ 152,00	€ 247,00
oltre 343000 fino a 729000	€ 320,00	€ 446,00	€ 152,00	€ 278,00
oltre 729000 fino a 1331000	€ 383,00	€ 725,00	€ 184,00	€ 310,00
oltre 1331000 fino a 2197000	€ 395,00	€ 1.099,00	€ 184,00	€ 342,00
oltre 2197000 fino a 3375000	€ 408,00	€ 1.619,00	€ 184,00	€ 373,00
oltre 3375000 fino a 4913000	€ 433,00	€ 2.306,00	€ 215,00	€ 405,00
oltre 4913000 fino a 5832000	€ 497,00	€ 2.712,00	€ 215,00	€ 468,00
oltre 5832000	€ 560,00	€ 3.166,00	€ 215,00	€ 531,00
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (⁷)				
superficie riscaldata fino a 113 mq	€ 231,00	€ 242,00	€ 168,00	€ 247,00
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	€ 282,00	€ 282,00	€ 184,00	€ 278,00
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	€ 292,00	€ 324,00	€ 199,00	€ 310,00



Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(²)	(³)	(⁴)	(⁵)
	Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (⁷)			
producibilità fino a 12 t/h	€ 312,00	€ 324,00	€ 215,00	€ 278,00
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	€ 322,00	€ 382,00	€ 215,00	€ 278,00
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	€ 332,00	€ 450,00	€ 247,00	€ 326,00
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	€ 342,00	€ 554,00	€ 247,00	€ 326,00
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	€ 352,00	€ 678,00	€ 247,00	€ 326,00
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	€ 363,00	€ 846,00	€ 278,00	€ 373,00
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	€ 373,00	€ 1.061,00	€ 278,00	€ 373,00
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	€ 383,00	€ 1.330,00	€ 278,00	€ 373,00
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	€ 398,00	€ 1.668,00	€ 278,00	€ 373,00
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	€ 408,00	€ 2.076,00	€ 310,00	€ 421,00
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	€ 423,00	€ 2.580,00	€ 310,00	€ 421,00
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	€ 449,00	€ 3.175,00	€ 310,00	€ 421,00
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	€ 474,00	€ 3.885,00	€ 310,00	€ 421,00
producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	€ 509,00	€ 4.722,00	€ 342,00	€ 468,00
producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	€ 560,00	€ 5.710,00	€ 342,00	€ 468,00
producibilità oltre 1397 t/h	€ 611,00	€ 5.710,00	€ 342,00	€ 468,00
Tubazioni				
Per ogni tubazione	€	80,00	€ 55,00	€ 75,00



Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 kW	€ 358,00	€ 278,00

INSIEMI:

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

Altre tariffe	Importo
Sopralluogo a vuoto	si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
Tariffa oraria per ogni operatore impegnato	€ 90,00

Note:

⁽⁰⁾ Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.

⁽¹⁾ La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.

⁽²⁾ Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04).



(³) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).

(⁴) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.

(⁵) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.

(⁶) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(⁷) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al D.M. 11 aprile 2011 - all'allegato II, punto 1.1.3

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D. M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW.